



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

Via Frichieri, 13

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero 95 | VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI INVERNALI ANNO 2022. DEFINIZIONE DATA DI INIZIO. |
| Data 15/12/2021 | |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP

Visto l'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 31/03/1998, n.114;

Considerato che l'articolo 14, comma 2, della Legge Regionale n.28/1999, come sostituito dall'art.6 della L.R. 13/2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione, mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite a partire da tali date, per un massimo di otto settimane, anche non consecutive, per ciascun periodo;

Vista la nota dell'Assessorato Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte prot. n.1409 del 03/12/2021 con la quale ha comunicato che:

- la data di inizio dei saldi invernali è fissata il giorno 5 gennaio 2022;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla suddetta data di inizio;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;

Vista la successiva nota dell'Assessorato Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte prot. n.1424 del 07/12/2021 con la quale ha comunicato l'abrogazione del comma 1 ter dell'art.14 bis della legge regionale n.28/1999, disposta con legge regionale n.30 del 7/12/2021, ripristinando il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data di inizio dei saldi;

Sentita in merito la locale Associazione di categoria ASCOM;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

DISPONE

le vendite di fine stagione – saldi invernali per l'anno 2022 sono regolate come segue:

dal 5 gennaio 2022 al 2 marzo 2022

Gli esercenti che intendono effettuare la vendita di fine stagione devono renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento come sopra individuato, utilizzando l'allegata modulistica.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n.206.

Ai sensi dell'art.15 comma 5 del D. Lgs. 114/1998, lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

Le merci offerte in saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Ai sensi dell'art.15 comma 3 della L.R. n.28/1999 e s.m.i “nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”.

Ai sensi dell'art.14 bis della L.R. n.28/1999, nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto.

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite dall'art. 22 del D.Lgs. n.114/1998.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al TAR Piemonte entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Dalla Residenza Municipale, 15/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP
IL VICE COMANDANTE
Commissario LO GIUDICE ROBERTO
(firmato digitalmente)